

Art. 3 - L'ammissione

Possono far parte della Confraternita le persone di buona condotta, (nell'osservanza, tra l'altro, dei requisiti del can. 316) che appartengono alla comunità parrocchiale e condividono gli scopi della Confraternita. Le domande di adesione vanno dirette in forma scritta al Direttore, che valuta i requisiti e accetta o rifiuta l'iscrizione. Richieste di appartenenti ad altra parrocchia, specialmente se limitrofa e non avente tale genere di associazione, potranno essere benevolmente accolte dal Direttore, eventualmente sentito il parroco del richiedente.

Il nuovo iscritto assumerà la qualifica di Confratello o di Consorella e in ogni caso è tenuto a versare la quota di iscrizione e un contributo annuale di rinnovo. L'iscrizione avverrà con la consegna dello Statuto nel contesto di un momento di preghiera, alla presenza degli associati e della comunità parrocchiale.

Qualora un Confratello o una Consorella volesse rinunciare a far parte della Confraternita è tenuto a comunicare la sua decisione per iscritto al Direttore. Nel caso di effettiva uscita dalla Confraternita, per qualsiasi causa, non si acquisisce alcun diritto al rimborso delle quote versate e delle spese eventualmente sostenute a favore della Confraternita.

Il venir meno dei requisiti stabiliti per l'appartenenza alla Confraternita potrà essere valutato dal Direttore per stabilire la perdita della qualifica di membro della Confraternita.